

Notizie dal web n. 31/66

22 ottobre 2018

Programma stralcio manutenzioni: 50 milioni

La Conferenza istituzionale permanente delle autorità di bacino distrettuale, riunita oggi presso il ministero dell' Ambiente, ha approvato il primo "Programma stralcio manutenzioni" per interventi a difesa del territorio, del valore di 50 milioni di euro. Lo rende noto un comunicato del Ministero, che spiega: si tratta di risorse già a bilancio del Ministero dell' Ambiente, da utilizzare per interventi strutturali di manutenzione del territorio, come ad esempio interventi di rimbosciamento, recupero naturalistico e manutenzione delle opere idrauliche e forestali, con particolare attenzione al reticolo idrografico minore e al territorio montano. Questi fondi si aggiungono a quelli regionali e vanno inquadrati nell' ambito di una programmazione complessiva di lungo periodo di oltre 6 miliardi destinati a interventi contro il dissesto idrogeologico. «Questi primi 50 milioni – ha spiegato il ministro dell' Ambiente Sergio Costa – sono risorse già a bilancio, non da chiedere, e per le quali non occorre attendere alcuna deliberazione da parte del Cipe. È una prima importante risposta alla richiesta degli enti locali, di poter mantenere il territorio per prevenire il dissesto idrogeologico». Il "Programma manutenzione 2018" deliberato il 16 ottobre è infatti un primo stralcio di un Programma triennale di interventi – codificato nel Codice Ambientale già dal 2006 e ancor prima nella legge 183/1989 ma rimasto inapplicato - che il Ministero dell' Ambiente ha voluto per la prima volta attuare, correlandolo strettamente ai nuovi Piani di gestione. «Il messaggio – ha concluso il ministro - vuole essere quello di Piani seri, puntuali, di risorse certe attribuite ad interventi già individuati, per mezzo del collaudato strumento dell' Accordo tra Ministero, Regione, Presidenza del Consiglio –Dipartimento Protezione Civile, nell' ambito di un plafond a disposizione ben più ampio. Quindi la parola passa agli enti locali per le progettazioni puntuali». Da *Edilizia e territorio*.



Siti e riviste controllate: sito ANCE (solo per la parte studi ed approfondimenti), sito Confindustria, sito ABI, sito Inps, sito Censis, sito Cresme, sito Svimez, sito Ministero dello Sviluppo Economico e delle Finanze, sito Unioncamere, sito Bloomberg, sito Il Sole 24 Ore, Sito Edilizia e Territorio, sito Dipartimento Politiche Europee, sito Economia e Finanza R.it, sito SRM, sito Istat, sito Italia Oggi, sito lavoripubblici.it, sito Edilportale, sito Ministero Ambiente, sito Autorità di Vigilanza, sito Ministero per la Coesione Territoriale, sito Scenari Immobiliari, sito Nomisma, sito Banca d'Italia, sito Agenzia delle Entrate, sito Conferenza stato regioni, sito MIUR, sito Quirinale, sito Invitalia.

Sommario:

- ◆ Programma stralcio manutenzioni : 50mln
- ◆ Anac indice consultazione su conflitti di interesse
- ◆ Ecobonus: sostituzione parziale impianto riscaldamento
- ◆ Appaltati 7 accordi quadro Anas
- ◆ Tar Piemonte su permesso di costruire in deroga
- ◆ Decreto "Rinnovabili"

Anac indice consultazione su conflitti di interesse

L'**ANAC** (Autorità Nazionale Anti-Corruzione), ai sensi dell'articolo 213, comma 2 del Codice dei contratti di cui al D.Lgs. n. 50/2016, ha messo on-line dal 19 ottobre la Consultazione sulle nuove linee guida recanti "Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici"; l'obiettivo delle nuove linee guida è quello di agevolare le stazioni appaltanti nelle attività di competenza e favorire la diffusione di buone pratiche. Gli stakeholder interessati devono far pervenire i propri contributi entro il **19 novembre alle ore**

12.00 utilizzando esclusivamente il Modulo osservazioni predisposto dall'Autorità. Ricordiamo che l'**articolo 42 del Codice dei contratti** di cui al d.lgs. 50/2016 introduce una disciplina particolare per le ipotesi di conflitto di interesse nell'ambito delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, richiedendo alle stazioni appaltanti la previsione di misure adeguate per contrastare frodi e corruzione nonché per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici. **Le nuove linee guida si pongono i seguenti obiettivi:** agevolare le stazioni appaltanti nell'attività di individuazione, prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse nelle procedure di gara favorendo la standardizzazione dei comportamenti e la diffusione delle buone pratiche; favorire la regolarità delle procedure di gara; garantire imparzialità, trasparenza, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa; garantire i soggetti coinvolti nelle procedure dal rischio dell'assunzione di responsabilità; prevedere misure che evitino l'introduzione di oneri eccessivi per le s.a. e i soggetti chiamati a operare nelle procedure di affidamento di contratti pubblici. Da *Lavoripubblici*.



Ecobonus: sostituzione parziale impianto riscaldamento

È possibile usufruire dell'ecobonus se si sostituiscono solo i radiatori o è necessario cambiare anche il generatore di calore?

A chiarirlo l'Enea che spiega come intendere la 'sostituzione parziale dell'impianto' ai fini della detrazione fiscale.

Ecobonus e sostituzione parziale dell'impianto di riscaldamento

Il Legislatore definisce **agevolabili con l'ecobonus "gli interventi di sostituzione integrale o parziale di impianti di climatizzazione invernale"** con impianti dotati di caldaie a condensazione, con impianti a pompa di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia". Con questa definizione, però, non è chiaro se, per accedere alla detrazione, basti sostituire una parte qualsiasi dell'impianto (come ad esempio i soli radiatori) o necessariamente almeno la caldaia.

L'Enea, ammettendo che manca una specifica definizione del termine "sostituzione parziale" dell'impianto, ha spiegato, dopo aver consultato il Mise, che per usufruire degli incentivi, diversi a seconda del tipo di impianto, **l'intervento deve necessariamente comportare la sostituzione del generatore di calore.**

In aggiunta l'intervento **può comprendere anche opere** (di sostituzione o modifica) **sulla rete di distribuzione, sui corpi di emissione** e di controllo dell'intero impianto.

Di conseguenza, non è possibile usufruire dell'ecobonus solo per la sostituzione dei radiatori e, per estensione, per qualsiasi corpo di emissione o distribuzione, come ad esempio i pavimenti radianti. Per accedere all'agevolazione tali interventi devono essere realizzati **contestualmente alla sostituzione dell'impianto di produzione**, in questo caso, della caldaia.

Ecobonus: sostituzione impianto con pompe di calore-

Sempre sul fronte degli interventi di 'sostituzione integrale o parziale di impianti di climatizzazione invernale', l'Enea ha spiegato che la sostituzione di un'unità esterna di condizionamento con un'altra più efficiente può accedere alla detrazione perché **non costituisce un'integrazione all'impianto già esistente.**

In questo caso, infatti, **ciascuna unità** esterna può essere assimilata al **generatore di calore.**

Ecobonus: agevolabili le spese 'funzionali all'intervento'

Infine, si ricorda che sono agevolabili con l'ecobonus anche **le spese sostenute per le opere edilizie funzionali** alla realizzazione dell'intervento.

Tra queste spese possono rientrare quelle **per la demolizione del pavimento** e quelle relative alla successiva posa in opera del nuovo pavimento, se **connesse alla realizzazione di un impianto radiante** a pavimento.

L'individuazione delle spese connesse deve essere effettuata da un **tecnico abilitato.**
Da *Edilportale*.



Appaltati 7 accordi quadro ANAS

Raffica di aggiudicazioni per l'Anas. Assegnati sette accordi quadro per un importo complessivo di 140 milioni.

Due appalti riguardano l'esecuzione di lavori di manutenzione del corpo stradale dell'itinerario E55. L'appalto, valido per tre anni, ha importo complessivo pari a 60 milioni.

Il primo lotto, per un importo di 38 milioni, riguarda gli interventi sulle strade statali 3 bis Tiberina e 16 Adriatica ed è stato aggiudicato all'Ati Soc. Cooperativa Braccianti Riminese-Pesaresi Giuseppe-Sintexcal-Fip Industriale.

Il secondo lotto invece, per un importo massimo di 22 milioni, riguarda gli interventi sulla strada statale 309 Romea ed è stata aggiudicata all'Ati Conscoop-Rillo Costruzione- Palistrade 2000.

I lavori rientrano nel piano di investimenti che Anas ha programmato per la riqualificazione dell'itinerario E45-E55 Orte-Mestre, per la manutenzione straordinaria, che prevede un impegno complessivo di 1,6 miliardi di euro e riguarda, oltre il risanamento profondo della pavimentazione, l'ammodernamento delle barriere di sicurezza, il risanamento di viadotti e gallerie, l'adeguamento degli impianti tecnologici e altri interventi per il miglioramento della sicurezza della circolazione.

Altri cinque accordi quadro prevedono l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale delle tratte gestite dall'Anas - Area Sud. Il lotto 1 Puglia da 25 milioni è andato a Consorzio stabile Edilstrade Salento, il lotto 2 Calabria da 15 milioni a Franco Giuseppe, il lotto 3 A3 Salerno-Reggio Calabria da 15 milioni a Italstrutture-Cieffe costruzioni, il lotto 4 Campania da 15 milioni a Rillo costruzioni-C.m.s. e il lotto 5 Basilicata da 10 milioni a Leone.

Terna Rete Italia ha appaltato tre contratti quadro per lavori di realizzazione nuove linee elettriche aeree a 380 kV e di rinnovo — ristrutturazione linee elettriche 380/220 kV binate o trinate esistenti, nell'ambito della rete elettrica nazionale. Il lotto 1 ambito territoriale Direzione Centro Sud da 90 milioni è stato assegnato a Roda (capogruppo), Ceb impianti, Sandrini, Selt. Il lotto 2 Centrosud lo ha vinto Consorzio Italwork (65 milioni) e il lotto 3 Nordest Rebaioli (capogruppo), Società italiana fondazioni, Ceit impianti, Mive, C.e.i. Sicilia (45 milioni). Da *Edilizia e territorio*.



Tar Piemonte su permesso di costruire in deroga

Il permesso di costruire in deroga (di cui all'art. 5, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 c.d. decreto Sviluppo) è ammesso solo laddove gli edifici a destinazione non residenziale dismessi o in via di dismissione ovvero da rilocalizzare si collochino in aree urbane «degradate» individuate dal Consiglio comunale. Valutazione, questa, sindacabile solo in presenza di profili di macroscopica illogicità, irragionevolezza o di travisamento del fatto, in quanto la nozione di « degrado » non attinge a regole tecniche desunte da scienze esatte (Tar Piemonte, Sez. II, 18 settembre 2018, n. 1028)

La vicenda processuale Con la sentenza in narrativa, i giudici amministrativi piemontesi hanno respinto il ricorso proposto contro la delibera con la quale il Consiglio comunale di Giaveno (To) aveva espresso parere negativo alla richiesta di permesso costruire due fabbricati commerciali in deroga agli strumenti urbanistici per insussistenza di un'area urbana degradata (« la zona interessata non soddisfa l'interesse pubblico (...) gli edifici esistenti possono, al più, essere qualificati come dismessi ») e per mancanza di un interesse pubblico (« l'intervento (...) appare diretto a realizzare essenzialmente un interesse privato-imprescindibile correlato ad un fine di lucro »). Parere che i proprietari dell'area avevano impugnato per i seguenti motivi: (i) l'area in questione era in una situazione di oggettivo degrado, rilevabile ictu oculi dalla documentazione fotografica versata in atti; (ii) l'art. 5, comma 9 e segg. del «decreto Sviluppo» prevede il rilascio del titolo edilizio anche nell'ipotesi di riqualificazione di edifici a destinazione non residenziale dismessi o in via di dismissione, ragion per cui «la sussistenza di un'area degradata da riqualificare non costituisce una condizione imprescindibile per il rilascio del permesso di costruire»; (iii) la natura privata dell'intervento edilizio non costituisce di per sé un ostacolo alla individuazione di un interesse pubblico, tenuto conto che nel rilascio del permesso di costruire in deroga l'interesse del privato ad attuare l'intervento «assume un rilievo pubblicistico nella misura in cui consente di razionalizzare e riqualificare aree urbane degradate».

La sentenza Il Tar ha respinto il ricorso muovendo dal presupposto che il permesso di costruire in deroga ai sensi della norma in questione è «ammesso» e non «dovuto», dal momento che sulla sua applicazione delibera il Consiglio comunale, e che ciò avviene «nell'esercizio di poteri ampiamente discrezionali che possono afferire anche agli indirizzi politici di fondo dell'amministrazione in carica in materia di governo del territorio». Dal che deriva che: a) la delibera del Consiglio comunale è insindacabile in virtù del principio secondo cui quando l'amministrazione non applica scienze esatte che conducono ad un risultato certo ed univoco, ma formula un giudizio discrezionale, per «sconfessare» quest'ultimo occorre dimostrarne la palese inattendibilità, tranne che emergano travisamenti, pretestuosità o irrazionalità (ex multis, Consiglio di Stato sez. III, 24 maggio 2017 n. 2452); b) pur in presenza di aree degradate con edifici a destinazione non residenziale dismessi o in via di dismissione, l'amministrazione comunale non è tenuta ad accogliere qualsiasi richiesta di permesso di costruire presentata in deroga al piano regolatore, per il solo fatto che l'intervento potrebbe consentire di razionalizzare il patrimonio edilizio esistente e di riqualificare aree urbane degradate, poiché la possibilità di rilasciare in deroga il titolo edilizio costituisce una eccezione al principio di carattere generale che «il piano regolatore deve essere rispettato finché è in vigore». Principio, che lo stesso Collegio aveva affermato con la sentenza del 29 gennaio 2016, n. 91 («il permesso di costruire rilasciato ai sensi dell'art.5, comma 9 e segg. del D.L. n.70 del 2011 [è] un istituto di carattere eccezionale giustificato dalla necessità di soddisfare esigenze straordinarie rispetto agli interessi primari garantiti dalla disciplina urbanistica generale»).

Cornice normativa L'articolo 5 del decreto Sviluppo prevede una disciplina premiante in favore degli interventi edilizi che mirano a riqualificare il patrimonio edilizio esistente (« Al fine di promuovere e agevolare la riqualificazione di aree urbane degradate con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti nonché di edifici a destinazione non residenziale dismessi o in via di dismissione (...) è ammesso il rilascio del permesso in deroga agli strumenti urbanistici ai sensi dell'articolo 14 del Dpr 6 giugno 2001 n.380 »). Articolo, quest'ultimo, modificato dal D.L. n. 133 del 2014 (c.d. Sblocca Italia), in base al quale, per gli interventi di ristrutturazione edilizia, attuati anche in aree industriali dismesse, « è ammessa la richiesta di permesso di costruire anche in deroga alle destinazioni d'uso, previa deliberazione del Consiglio comunale che ne attesta l'interesse pubblico». Da *Edilizia e territorio*.



Decreto “rinnovabili”

Passi avanti per il Decreto “Rinnovabili”. Il Ministero dello Sviluppo Economico, dopo il confronto con gli operatori, avvenuto lo scorso 25 settembre, ha trasmesso il testo al Ministero dell’Ambiente, che dovrà ora esaminarlo.

Rispetto alla **bozza iniziale**, il testo ha accolto una serie di richieste avanzate dagli operatori.

Decreto FER, sostituzione dell’amianto col fotovoltaico

Sarà incentivata tutta l’energia prodotta dagli impianti fotovoltaici realizzati in sostituzione di coperture in amianto o eternit, quindi non solo quella immessa in rete, ma **anche l’energia destinata all’autoconsumo**. In questo modo sarà possibile coprire gli investimenti realizzati per la sostituzione delle coperture.

Gli impianti fotovoltaici realizzati al posto delle coperture in amianto avranno diritto, in aggiunta agli incentivi sull’energia elettrica, a un **premio pari a 12€/MWh**, erogato con le stesse modalità e tempistiche degli incentivi sull’energia elettrica. L’amianto dovrà essere rimosso e smaltito secondo le modalità indicate dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE). Questo incentivo non potrà essere cumulato con altri bonus per la rimozione dell’amianto.

Decreto FER, le altre modifiche

Il testo trasmesso al Ministero dell’Ambiente ha accolto anche altre richieste:

- l’aumento del 10% della tariffa incentivante prevista per impianti mini idroelettrici e mini eolici;
- l’inserimento di un’ulteriore procedura di asta e registro nel corso del 2021 così da aumentare l’arco temporale di vigenza del decreto e dare maggior certezza agli operatori;
- la priorità ad impianti realizzati su discariche chiuse e ripristinate nonché su aree per le quali risulta rilasciata la certificazione di avvenuta bonifica;
- l’inserimento di un criterio di salvaguardia tecnologica tale per cui, al verificarsi di condizioni particolarmente sfavorevoli per una fonte in competizione con altre all’interno dello stesso contingente, quest’ultima venga preservata con l’attivazione di un contingente dedicato;
- la possibilità, per impianti idroelettrici ed eolici, di usare componenti rigenerati seppur con una aumentata riduzione della tariffa incentivante;
- la richiesta di cauzioni a garanzia della concreta realizzazione dei progetti iscritti al registro, in misura comunque adeguatamente inferiore alle cauzioni previste per le aste.

Decreto FER, gli incentivi

La bozza del decreto suddivide gli impianti che hanno diritto agli incentivi in gruppi:

- Gruppo A: i. impianti eolici; ii. impianti fotovoltaici;
- Gruppo A-2: impianti fotovoltaici i cui moduli fotovoltaici sono **installati in sostituzione di coperture di edifici** su cui è operata la completa rimozione dell’eternit o dell’amianto;
- Gruppo B: iii. impianti idroelettrici; iv. impianti geotermoelettrici; v. impianti a gas residuati dei processi di depurazione; vi. impianti alimentati da gas di discarica;
- Gruppo C: i. impianti oggetto di rifacimento totale o parziale e rientranti nelle tipologie di cui al gruppo A, lettera i) e gruppo B lettere iii) e iv).

Per quanto riguarda il **fotovoltaico**, potranno accedere agli incentivi gli impianti di **potenza superiore a 20 kW** che non possono accedere alle detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione edilizia (Bonus Ristrutturazioni).

L’accesso agli incentivi funzionerà con **registri e aste**, secondo meccanismi in fase di definizione.